

ORIGINALE

Il giorno **9 dicembre 2002**, presso la sala riunioni del Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l., in Trento,  
Via Torre Verde n° 21, tra i seguenti soggetti:

per la parte pubblica:


GRAZIANO TOMASIN  
Consorzio Comuni



Mauro Viesi – Dirigente del Servizio Personale

Del Comune di Rovereto

Aldo Duca – Rappresentante del Consorzio dei Comuni Trentini

per la delegazione sindacale:

  
Spregh. Maurizio  
Sil. Bertola Maurizio

per la C.G.I.L. – F.P.

per la F.P.S. – C.I.S.L.

per la U.I.L. – Enti Locali

per il Di.C.C.A.P. (FE.N.A.L. - S.U.L.P.M.)

per la CONF.SAL. (SNALS)

per la DIR.P.A.T.

Le parti, come sopra descritte

**CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO**


Il seguente accordo decentrato relativo al personale docente della Civica Scuola Musicale di Rovereto non dirigenziale.




1. "In riferimento a quanto previsto dall'art. 37 comma 1 del CCPL 08.03.2000 l'orario di lavoro del personale insegnante della Civica Scuola Musicale di Rovereto è confermato in 18 ore settimanali per quanto concerne l'attività di insegnamento di cattedra; il docente -se richiesto - è tenuto a prestare fino ad un massimo di 100 ore annuali, e, in via ordinaria, per non più di 3 ore settimanali, per attività aggiuntive all'insegnamento consistenti nello svolgimento di interventi didattici integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa. Rispetto a tali attività aggiuntive dovrà essere preventivamente acquisito il parere del collegio docenti dell'istituto; resta esclusa da tale previsione la sostituzione disposta per brevi periodi.
2. L'orario di lavoro è integrato fino ad un massimo di 110 ore in ragione annua, utilizzate in modo flessibile sulla base delle attività didattiche ed extra didattiche connesse con il normale funzionamento e/o con la programmazione interdisciplinare della scuola, con le attività di aggiornamento e di formazione, con la predisposizione e realizzazione di progetti speciali o con qualunque ulteriore attività comunque connessa alle esigenze dell'Istituto, comprese le attività di carattere collegiale.
3. Il compenso per le ore aggiuntive di cui al 1° comma è stabilito in un importo di Euro 11 per ciascuna ora. Tale compenso potrà essere rivisto in sede di contrattazione decentrata.
4. Le ferie dovranno essere godute durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Fuori dal periodo di congedo ordinario i docenti dovranno considerarsi a disposizione dell'Istituto.
5. A domanda del dipendente possono essere concessi fino ad un massimo di 10 giorni di permessi per attività concertistiche, di studio e ricerca, debitamente documentati, di cui i primi cinque senza obbligo di recupero con lezioni sostitutive.
6. Eventuali ulteriori aspetti potranno essere risolti in sede di contrattazione decentrata."

Janetti

Wani Tucci

  
Spresella

SB



3 

